

per mezzo dei rispettivi ministri in Vienna o in Venezia. — Art. 2. Il detto amministratore verrà scelto dalla corte imperiale fra tre membri sudditi della repubblica, che gli verranno presentati, e dovrà farsi rappresentare in collegio dall'ambasciatore. — Art. 3. La tariffa delle lettere verrà stampata a notizia comune. — Art. 4. L'amministratore, mancando ai suoi doveri, sia verso l'impero, che verso la repubblica, verrà dalla corte imperiale rimosso, e la repubblica passerà alla formazione di una nuova terna per la scelta del nuovo amministratore. — Art. 5. Dovendo l'amministratore render conto dei proventi alla suprema direzione austriaca, sarà libero alla corte imperiale lo scegliere una persona con incarico di tenere i conti e di assistere all'apertura delle valigie e alla tassazione delle lettere, e non potrà pretendere alcuna parte delle prerogative concesse all'amministratore. — Art. 6. In caso di morte dell'amministratore, e fino a tanto che la repubblica proponga una nuova terna, l'ufficio resterà in amministrazione del più prossimo parente del defunto. — Art. 7. L'imperatrice, per dimostrare la sua stima verso la repubblica, rinuncia ad ogni giurisdizione sugli ufficiali della posta di Vienna nel territorio veneto fra Venezia e Gorizia, intendendosi cessata ogni prestazione agli stessi da parte di sua maestà. — Art. 8. La repubblica si obbliga, a mezzo della compagnia dei corrieri, di far trasportare la valigia delle lettere sigillate al confine austriaco, per la somma di lire 1944 e soldi 14 veneti per ogni trimestre; e così le staffette, per l'andata in lire 31.16, e per la venuta in lire 22.10, compreso in queste il pagamento dei passi sui fiumi e torrenti. — Art. 9. Si regola, a comodo dei passeggeri, la situazione delle poste di Ontagnano e Gorizia, austriache, e di Palmada e Codroipo, venete. Si sopprime, per parte austriaca, la posta di Gorizia, e, per parte veneta, quella di Palmada: la posta di Ontagnano viene trasferita a Visco, così che il corso pubblico tra l'Italia e la Germania si faccia solo tra Codroipo e Visco, e viceversa. — Art. 10. La repubblica, per dar segno di buon vicinare, conviene che sia continuato per le solite vie il passaggio delle staffette per il veronese. — Art. 11. A comodo dei viandanti, saranno pubblicate le tariffe per i passaggi dei fiumi. — Art. 12. Nel caso che l'esperienza dimostrasse qualche inconveniente nell'applicazione della convenzione 1752, si concerteranno tra i principi quei provvedimenti che servissero a togliere ogni controversia.

Dato a Venezia. — Sottoscritto dai due plenipotenziari.

L'ORIGINALE esiste sotto il n. 996 dei *Patti sciolti*, serie I, b. 49.

45. (44) — 1770, Agosto 24. — c. 116 t.<sup>o</sup> — Clemente XIV, ricordato il dono fatto da papa Pio IV, alla repubblica, del palazzo di S. Marco in Roma, ed il breve 10 giugno 1564 dello stesso pontefice, e quanto gli ebbe ad esporre, in nome della signoria, il veneto ambasciatore a quella corte, Nicolò Erizzo, che per rendere più comodo l'uso di sua abitazione nel detto palazzo, stava costruendo nuove stanze nell'*Aula magna* soprastante al portico che conduce alla chiesa di S. Marco, aula che sempre godettero i suoi predecessori, come da lapide scolpita nel 1671; attesoche il capitolo ed i canonici di quella col-